

MASSIME CNDCEC 2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 maggio 2020, n. 1

Presidente f.f. Giorgio Luchetta; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto.

Trasferimento nel Registro del tirocinio di altro Ordine — Cessazione del tirocinio presso il nuovo dominus - Sospensione del periodo di tirocinio per tre mesi - Domanda di trasferimento nel Registro del tirocinio di altro Ordine - Cancellazione della tirocinante dal Registro del Tirocinio con contestuale perdita del periodo di pratica professionale svolto in precedenza - Diniego del nulla osta al trasferimento presso altro Ordine - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Irricevibilità del ricorso.

Regolamento del Tirocinio professionale, D.M. 7 agosto 2009, n. 143 art. 12, comma 4;
Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, D.M. 15 febbraio 1949, artt. 1 e 4.

I ricorsi avverso le delibere di cancellazione dal Registro dei Tirocinanti per il caso di interruzione del tirocinio devono essere proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della delibera del Consiglio dell'Ordine territoriale (si veda art. 12, comma 4, del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, Regolamento del Tirocinio professionale, oltre che gli artt. 1 e 4 del D.M. 15 febbraio 1949, Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti.

Nel caso di specie, la delibera di cancellazione dal Registro di Tirocinio della ricorrente non risulta mai impugnata al Consiglio Nazionale, mentre la delibera di conferma del provvedimento di cancellazione è stata impugnata con ricorso spedito a mezzo di posta elettronica certificata oltre il termine perentorio sopra indicato (oltretutto l'adozione di un atto amministrativo meramente confermativo di un atto precedente non determina un nuovo decorso dei termini di impugnazione, né l'atto meramente confermativo è autonomamente impugnabile - cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 2564 del 30 maggio 2017; Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1805; sez. IV, 12 febbraio 2015, n.758; sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 812).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

8 ottobre 2020, n. 2

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 38, comma 3;
D.M. 7 agosto 2009, n. 143, artt. 7, commi 4 e 5 e 12, comma 5;
Legge n. 241 del 1990, art. 20.

Domanda di trasferimento nel Registro del tirocinio di altro Ordine - Accoglimento della domanda – Nuova domanda di trasferimento nel Registro del tirocinio di altro Ordine – Diniego del nulla osta al trasferimento per inadempienze della tirocinante – Cancellazione dal registro del tirocinio – Mancato riconoscimento di un periodo di tirocinio svolto – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La nota del Presidente dell'Ordine, a seguito della richiesta di assistenza da parte della tirocinante per poter sanare la propria posizione, non ha natura di provvedimento amministrativo e non è immediatamente lesivo della posizione giuridica della ricorrente.

La nota per un verso “certifica” la situazione determinata da altri provvedimenti amministrativi (nel caso di specie la delibera di accoglimento dell'iscrizione e la declaratoria di improcedibilità della domanda di trasferimento) ai quali ultimi possono essere ricollegati effetti sulla posizione giuridica della ricorrente: solo questi ultimi provvedimenti, non anche la nota impugnata, hanno determinato effetti in capo alla ricorrente e solo verso di essi la ricorrente avrebbe avuto interesse a ricorrere, interesse in assenza del quale l'impugnazione è inammissibile.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 ottobre 2020, n. 3

Presidente Massimo Miani; Relatore Roberto Cunsolo; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali – Candidatura a Presidente dell'Ordine da parte di professionista che ha già ricoperto due mandati – Delibera di ammissione della lista – Reclamo al Consiglio Nazionale da parte dei candidati della lista avversaria – Rigetto del reclamo.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 9;

L. n. 113 del 12 luglio 2017, art. 3, commi 3 e 4;

D. Lgs. n. 267 del 2001 (Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali), art. 51, comma 3;

Ordinanze della Corte di Cassazione n. 12461 e n. 12462 del 2018;

Corte di Cassazione, Sezione Unite, sent. n. 14812 del 24 giugno 2009;

Regolamento elettorale, approvato dal Consiglio Nazionale il 14 settembre 2020, art. 8, comma 3.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento elettorale, approvato il 14 settembre 2020, "avverso il provvedimento del Consiglio dell'Ordine di ammissione o di esclusione delle liste elettorali è ammesso reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni".

La normativa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella parte in cui stabilisce (art. 9, comma 9, D. Lgs. n. 139 del 2005) che “i consiglieri dell'Ordine ed il Presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due” è lacunosa, perché non tratta il caso del Presidente o del Consigliere che abbia svolto solo in piccola parte il proprio mandato e, perciò, necessita di attingere ad altre disposizioni per essere “completata”.

L'applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 113 del 12 luglio 2017 per i Consigli Forensi (la quale regola il caso – analogo a quello di specie – del

consigliere dell'Ordine che si candidi per la terza volta avendo tuttavia espletato uno dei precedenti mandati per meno della metà della sua ordinaria durata) ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili consente di garantire un'uguaglianza di trattamento degli esponenti di ordini professionali simili. Gli ordini professionali sono infatti enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e dalle regole deontologiche con finalità di tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sezione Unite, sent. n. 14812 del 24 giugno 2009). Entrambi gli Ordini considerati (forense e dei commercialisti) sono inoltre sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 ottobre 2020, n. 4

Presidente Massimo Miani; Relatore Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso.

Rinnovo delle cariche consiliari - Ammissione delle due liste alla competizione elettorale – Mancato rispetto del numero dei candidati previsti in una delle liste - Violazioni formali e sostanziali nella presentazione delle candidature - Reclamo al Consiglio Nazionale avverso provvedimento di ammissione di una delle liste – Accoglimento del reclamo.

D. Lgs. n. 139/2005, artt. 9, comma 1 e 2, 21, comma 5 e 77;

Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 14.09.2020, artt. 6, 7 e 8, comma 3; D.M. 15 febbraio 1949.

La composizione dei Consigli degli Ordini territoriali è disciplinata dall'art. 9 del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, il quale prevede, al primo comma, che i Consigli siano composti da un numero di componenti ripartiti in misura proporzionale al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo professionale (sezione A Commercialisti e sezione B Esperti Contabili) e che agli iscritti nella sezione A sia garantito un minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti. Al secondo comma, la norma stabilisce il “numero complessivo” dei componenti il Consiglio dell'Ordine e prevede che questo sia “determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale”: nel caso di un Ordine con un numero di iscritti inferiore a duecento, il numero complessivo dei componenti il Consiglio è di sette membri.

Il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020, prevede all'art. 6 che le candidature siano presentate sulla base di liste “contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato Presidente che capeggia la lista” e che le liste abbiano “un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 2005”. Anche l'art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 139 del 2005 prevede che le liste debbano contenere “un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità”.

L'art. 8, comma 3, del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020 prevede che “La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento

motivato del Consiglio dell'Ordine da assumere entro cinque giorni dal termine ultimo di presentazione delle liste elettorali.”

Il suddetto art. 8, comma 3, del Regolamento elettorale si applica anche al caso di violazione delle formalità previste per la raccolta delle candidature o per la loro sottoscrizione.

Gli artt. 6,7 e 8 del Regolamento elettorale dettano le modalità di presentazione delle liste di candidati alla competizione elettorale per le elezioni dei nuovi Consigli degli Ordini territoriali. La fase di presentazione delle candidature si articola in tre distinti momenti disciplinati da tre diverse disposizioni del Regolamento ed in particolare:

- nella raccolta delle candidature (art. 6);*
- nella sottoscrizione delle liste (art. 7);*
- nel deposito delle liste sottoscritte (art. 8).*

Le formalità previste "per la presentazione delle liste" sono dunque quelle dettate non solo dall'art. 8, relativo al momento del deposito delle liste, ma altresì dalle altre disposizioni che disciplinano la fase di presentazione delle liste elettorali (artt. 6 e 7 del Regolamento elettorale).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 ottobre 2020, n. 5

Presidente Massimo Miani; Relatore Antonio Borrelli; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto.

Elezioni del Collegio dei Revisori dell'Ordine locale — Candidatura a revisore - Sospensione per morosità per mancato pagamento del contributo annuale – Inammissibilità della candidatura - Reclamo al Consiglio Nazionale - Rigetto del reclamo.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 20, comma 5 e 55, comma 2;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare semplificata per alcune fattispecie di illecito del 20-21 maggio 2015.

L'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 dispone che “per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione” e che “gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell'assemblea elettorale, ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.”

L'iscritto che risulti sospeso per morosità alla data di presentazione delle liste per le operazioni di voto non può essere candidato.

Il ricorso avverso i provvedimenti disciplinari non sospende l'efficacia degli stessi – ma solo il Consiglio di Disciplina Nazionale può sospendere tale efficacia ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 139 del 2005.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 ottobre 2020, n. 6

Presidente f.f. Giorgio Luchetta; Relatore Massimo Scotton; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali – Presentazione delle liste – Esclusione di una delle liste – Violazione delle formalità previste dal Regolamento elettorale – Carenza del numero di candidati presenti nella lista – Reclamo al Consiglio Nazionale – Rigetto del reclamo.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 9, comma 1 e 21, comma 5;

Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori approvato il 14 settembre 2020, artt. 6, comma 1, 7 e 8, comma 3.

La composizione dei Consigli degli Ordini territoriali è disciplinata dall'art. 9 del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005. La norma prevede al primo comma che i Consigli siano composti da un numero di componenti ripartiti in misura proporzionale al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo professionale (sezione A Commercialisti e sezione B Esperti Contabili) e che agli iscritti nella sezione A sia garantito un minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti.

Al secondo comma, la norma stabilisce il “numero complessivo” dei componenti il Consiglio dell'Ordine e prevede che questo sia “determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale”.

Il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori prevede, all'art. 6, che le candidature siano presentate sulla base di liste “contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato Presidente che capeggia la lista” e che le liste abbiano “un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 139 del 2005”. Si veda nello stesso senso anche l'art. 21, comma 5 del D. Lgs. n. 139 del 2005.

La violazione delle norme citate comporta, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento elettorale, l'esclusione della lista dalla procedura per l'elezione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale ultima norma prevede infatti che “la violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale [...]”.

La presentazione della lista è avvenuta in violazione della norma del Regolamento elettorale – art. 6, comma 1 – e del D. Lgs. n. 139 del 2005 (art. 21, comma 5), che stabiliscono il numero minimo dei candidati in una lista elettorale: le norme, nel loro testo letterale, prevedono infatti che il numero dei candidati in una lista elettorale debba essere “pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità”.

Si ritiene applicabile la norma che prevede l'esclusione della lista elettorale per il caso di violazione delle formalità previste per la presentazione della stessa (art. 8, comma 3, del Regolamento).

Le formalità previste "per la presentazione delle liste" sono dunque quelle dettate non solo dall'art. 8 ma, altresì, dalle altre disposizioni che disciplinano la fase di presentazione delle liste elettorali (artt. 6 e 7 del Regolamento elettorale).

Non può trovare applicazione il principio del favor participationis in assenza di scarsa chiarezza del quadro normativo (Consiglio di Stato n. 1669 del 9 marzo 2020; Consiglio di Stato n. 1987 del 16 maggio 2016) ed in presenza di una espressa disposizione che stabilisce l'esclusione dalla procedura elettorale per il caso di violazione di norme del Regolamento elettorale (Tar Basilicata Potenza Sez. I Sent, 8 aprile 2013, n. 157; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 2904).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 ottobre 2020, n. 7

Presidente f.f. Giorgio Luchetta; Relatore Roberto Cunsolo; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali – Presentazione delle liste – Esclusione dalla procedura elettorale di una lista – Mancanza dei requisiti di candidabilità – Cancellazione dall'Albo dell'iscritto candidato – Carenza del numero minimo di candidati di una delle liste – Esclusione della lista dalla competizione elettorale - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Accoglimento del reclamo.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 9, 12, lett. c) ed e), 34, comma 8;

Legge n. 241 del 1990, artt. 7, 8 e 10;

Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato il 14 settembre 2020, artt. 5 e 8.

Ai sensi dell'art. 9, D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo".

L'art. 5 del Regolamento elettorale, approvato il 14 settembre 2020, ribadisce e precisa che hanno diritto di elettorato passivo coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti nell'Albo professionale;

- abbiano il diritto di elettorato attivo (cioè siano iscritti all'albo professionale senza risultarne né sospesi né iscritti nell'elenco di coloro che non possono esercitare la professione – di cui all'art. 34, comma 8, della legge professionale – D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005);

- abbiano almeno 5 anni di iscrizione nell'Albo alla data di convocazione dell'assemblea elettorale.

Il controllo da svolgere sui candidati in sede di presentazione delle liste riguarda la sussistenza dei predetti requisiti per l'elettorato passivo, non quelli per la permanenza nell'Albo. In quella sede possono emergere dubbi anche sulla sussistenza di questi ultimi requisiti il che, tuttavia, non incide immediatamente sulla sussistenza dei requisiti per la candidabilità ma, semmai, innesca il suddetto separato procedimento amministrativo, che potrebbe concludersi con la cancellazione d'ufficio dall'Ordine con effetti tuttavia ex nunc – ovvero non retroattivi al momento della presentazione delle liste – e rispetto ai quali il procedimento elettorale resta perciò indifferente.

Se all'esito del procedimento per la cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale il candidato verrà espulso dall'Ordine professionale per mancanza dei requisiti che ne giustificano la permanenza, ciò potrebbe determinare, se nel frattempo venisse eletto Consigliere, la sua decadenza dalla carica; ciò tuttavia non significa che egli non sia allo stato in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo, requisiti per la cessazione dei quali occorre un provvedimento amministrativo di cancellazione dall'Albo ancora non intervenuto e che comunque avrebbe effetti solo dalla sua adozione.

In altri termini, se è vero che all'Ordine è attribuito il compito (art.12, lett. c) di provvedere, tra l'altro, alle cancellazioni previste dall'Ordinamento professionale, è anche vero che l'Ordine non può, in sede di controllo dell'ammissibilità della liste, ritenere di avere direttamente accertato l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo professionale e, da ciò, decidere, puramente e semplicemente, la cancellazione del professionista dall'Albo con effetto retroattivo, nonché il venir meno del numero minimo di candidature previsto per l'ammissibilità della lista.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 novembre 2020, n. 8

Presidente f.f. Giorgio Luchetta; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali – Presentazione delle liste – Esclusione dalla procedura elettorale di una lista per non conformità della documentazione allegata rispetto a quanto previsto dal Regolamento elettorale - Reclamo al Consiglio Nazionale – Rigetto del reclamo.

Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato il 14 settembre 2020, artt. 7, commi 1, 2 e comma 3 secondo capoverso, 8, comma 3.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento elettorale, approvato dal Ministero della Giustizia il 14 settembre 2020, l'esclusione dalla procedura elettorale deve essere disposta “con provvedimento motivato del Consiglio dell'Ordine” e “avverso il provvedimento del Consiglio dell'Ordine [...] è ammesso “reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni”.

L'art. 7 del Regolamento elettorale prevede che ciascuna lista elettorale debba essere sottoscritta “da un numero di iscritti, non candidati, aventi diritto al voto, determinato in base al numero degli iscritti” (comma 1), che “la raccolta delle firme [...] avviene attraverso moduli che rispettino i contenuti del modello C, che è parte integrante del presente regolamento” (comma 2) e che “le sottoscrizioni con nome, cognome, numero di iscrizione all'Albo e firma dei proponenti, dovranno essere apposte in calce alle liste”.

Il modello C allegato al Regolamento è parte integrante dello stesso e prevede che ogni foglio contenente le sottoscrizioni degli iscritti debba contenere altresì l'indicazione della lista, del motto e del Presidente e dei relativi candidati: ciò in quanto il Regolamento espressamente stabilisce che le sottoscrizioni debbano essere apposte “in calce alla lista”.

Le firme di sottoscrizione possono essere apposte su fogli separati dal foglio di presentazione della lista nel solo caso in cui “vi sia contenuto il simbolo, il motto o il nome del presidente” (Decisione del Consiglio Nazionale del 14 marzo 2013). Infatti (cfr. decisione del Consiglio Nazionale del 7 novembre 2012, n. 35) è vero che le firme di sottoscrizione delle liste possono essere apposte non solo in calce alla lista, bensì anche su fogli separati, purché vi sia contenuto il simbolo, il motto o il nome del presidente, perché in tal modo è comunque legittimo ritenere che i sottoscrittori fossero consapevoli della lista la cui candidatura andavano ad accettare.

Il modulo composto da n. 3 fogli contenenti le sottoscrizioni degli iscritti su fogli separati dalla lista e privi di qualsiasi riferimento al simbolo o motto della lista o al nome del Presidente., non conforme al Modello C, comporta la violazione dell’art. 7 del Regolamento.

Le dichiarazioni rese dai sottoscrittori ex post non sono sufficienti a sanare irregolarità compiute al momento della presentazione della lista. Si ricorda, per analogia, l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, secondo il quale (Cons. Stato Sez. III, 04-09-2020, n. 5368) “i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo con metodi che consentano d’apprezzarne la sostanziale unitarietà e che permettano alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori siano stati consapevoli di dare, nel lasso temporale consentito ad ogni lista per tale operazione in condizioni di assoluta parità, il proprio appoggio a quella e solo a quella determinata lista ed ai relativi candidati. Non sono quindi possibili equipollenti, come la conoscenza personale o addirittura parentale, ovvero sanatorie postume o integrazioni processuali, come quelle prodotte, che altererebbero la parità di condizioni garantita a ciascuna lista e la possibilità di rapida verifica da parte degli organi preposti a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, a presidio del corretto dispiegamento del principio democratico”.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 novembre 2020, n. 9

Presidente f.f. Giorgio Luchetta; Relatore Roberto Cunsolo; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali - Presentazione delle liste - Ammissione delle due liste alla competizione elettorale – Richiesta di esclusione di un componente della lista avversaria per incompatibilità - Reclamo al Consiglio Nazionale - Rigetto del reclamo.

D. Lgs. n. 139/2005, artt. 4, 9, 12, lett. c), 29, lett. i), 34, comma 8, 35, 36 e 37 comma 4;
Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato il 14 settembre 2020, art. 5;

Decreto 18 luglio 2003 “Procedimento per la valutazione delle incompatibilità”, artt. 19 e 27;

D. Lgs. n. 267 dell’8 agosto 2000, art. 69, comma 2;

DPR n. 137 del 7 agosto 2012, art. 8.

Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 “l’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell’Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell’Albo”.

L'art. 5 del Regolamento elettorale, approvato il 14 settembre 2020, ribadisce e precisa che hanno diritto di elettorato passivo coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti nell'Albo professionale;*
- abbiano il diritto di elettorato attivo (cioè siano iscritti nell'Albo professionale, senza né risultarne sospesi, né risultare iscritti nell'Elenco speciale di coloro che non possono esercitare la professione ai sensi dell'art. 34, comma 8, del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005);*
- abbiano almeno 5 anni di iscrizione nell'Albo alla data di convocazione dell'assemblea elettorale.*

Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'Albo nella medesima Sezione hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione.

Il possesso del requisito dell'iscrizione nell'Albo professionale, posseduto da uno dei candidati della lista, non viene meno dalla mera deduzione di situazioni di incompatibilità e neppure dalla presenza di una di queste situazioni. Infatti, permanendo gli effetti della delibera di iscrizione nell'Albo ordinario, non può che essere confermata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle candidature.

Affinché il requisito dell'iscrizione all'Albo della candidata nella lista venga meno, occorre un nuovo atto che intervenga sugli effetti del provvedimento di iscrizione.

Situazioni di incompatibilità - qualora esistano - non determinano direttamente l'esclusione dall'Ordine o la cancellazione dall'Albo del professionista, bensì determinano l'avviamento di un procedimento in contraddittorio con l'interessato, durante il quale si profila per lo stesso la possibilità di sottrarsi alla cancellazione dall'Albo rimuovendo la situazione di incompatibilità, ciò che non può avvenire in sede di impugnazione davanti al Consiglio Nazionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 novembre 2020, n. 10

Presidente f.f. Giorgio Luchetta; Relatore Francesco Muraca; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali – Presentazione delle liste – Esclusione di una lista per violazione delle formalità previste dal Regolamento elettorale - Reclamo al Consiglio Nazionale – Accoglimento del reclamo.

Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato il 14 settembre 2020, artt. 7, comma 1, lettera c), commi 2 e 3, 8, comma 3

L'art. 7 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato dal Ministero della Giustizia il 14 settembre 2020, prevede che “ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero di iscritti” non candidati, aventi diritto al voto, determinato in base al numero degli iscritti all'Albo” (comma 1); che “la raccolta delle firme [...] avviene attraverso moduli che rispettino i contenuti del modello C, che è parte integrante del presente regolamento” (comma 2); che “le sottoscrizioni con

nome, cognome, numero di iscrizione all'Albo e firma dei proponenti, devono essere apposte in calce alle liste [...]” (comma 3).

In attuazione di tale ultima disposizione, il Modello C allegato al Regolamento elettorale è costruito in modo tale che da un lato del foglio risulti l'indicazione della lista, del Presidente e dei consiglieri candidati e, dall'altro lato, risultino le sottoscrizioni dei proponenti.

Tuttavia, anche in caso di mancato utilizzo di tale Modello, le sottoscrizioni raccolte su fogli che ne rispettino il contenuto, ma che siano separati dal foglio di presentazione della lista, possono essere considerate valide purché vi siano elementi – scritte o simboli – tali da assicurare che ciascun sottoscrittore sia consapevole di quanto ha sottoscritto: è in particolare necessario che sul foglio contenente le sottoscrizioni sia contenuto almeno il simbolo o il motto della lista o, in alternativa, il nome del suo Presidente e/o dei soggetti candidati. Ciò in applicazione del principio di strumentalità delle forme, da sempre applicato dal Consiglio Nazionale in situazioni analoghe a quella di specie, che consente di ritenere l'irregolarità compiuta di natura meramente formale e tale da non determinare l'invalidità della presentazione della lista.

“Le dichiarazioni di accettazione delle candidature sono da ritenersi valide anche senza l'apposizione della data e... le firme di sottoscrizione delle liste possono essere apposte non solo in calce alla lista, bensì anche su fogli separati, purché vi sia contenuto il simbolo, il motto o il nome del presidente” (decisioni Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 37 del 9 dicembre 2010 e n. 1 del 14 marzo 2013) ed “è vero che le firme di sottoscrizione delle liste possono essere apposte non solo in calce alla lista, bensì anche su fogli separati, purché vi sia contenuto il simbolo, il motto o il nome del presidente perché in tal modo è comunque legittimo ritenere che i sottoscrittori fossero consapevoli della lista la cui candidatura andavano ad accettare” (decisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 35 del 7 novembre 2012).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 novembre 2020, n. 11

Presidente f.f. Giorgio Luchetta; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Fermo.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali – Esclusione di una delle liste candidate – Mancato rispetto delle formalità previste dal Regolamento elettorale – Numero di candidati della lista maggiore di quello consentito - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del reclamo.

D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 9, comma 1, 21, comma 5, 21, comma 5, 29, lett. 1), 64, commi 10 e 11; Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato il 14 settembre 2020, art. 6.

L'art. 9 del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 prevede, al primo comma, che i Consigli siano composti da un numero di componenti ripartiti in misura proporzionale al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo professionale (sezione A Commercialisti e sezione B Esperti Contabili) e che agli iscritti nella sezione A sia garantito un minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei

componenti. Al secondo comma, la norma stabilisce il “numero complessivo” dei componenti il Consiglio dell’Ordine e prevede che questo sia “determinato in ragione del numero degli iscritti nell’Albo alla data di convocazione dell’Assemblea elettorale”.

Il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020, prevede, nell’art. 6, che le candidature siano presentate sulla base di liste “contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall’indicazione del candidato Presidente che capeggia la lista” e che le liste abbiano “un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 2005”. Anche l’art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 139 del 2005 prevede che le liste debbano contenere “un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità”.

Le richiamate disposizioni di legge e di regolamento stabiliscono dunque espressamente il numero di candidati – sia minimo che massimo - che deve contenere una lista elettorale.

Il regolamento elettorale nel disciplinare la materia può anche prevedere casi di esclusione dalla competizione elettorale per violazione delle disposizioni dallo stesso dettate in quanto fonte a ciò autorizzata dall’ art. 29, lett. l), D. Lgs. n. 139/05. Inoltre, l’art. 8, comma 3, del Regolamento impone l’esclusione delle liste in caso di violazione delle formalità per la presentazione delle stesse e in questa locuzione è compresa la violazione delle formalità previste per la raccolta delle candidature o per la loro sottoscrizione e per la violazione delle disposizioni sul numero dei candidati da presentare insieme alla lista.

Né rileva che uno dei candidati abbia successivamente rinunciato alla candidatura. Infatti questa rinuncia, oltre a non sanare la violazione delle formalità che, per rispetto al principio della par condicio dei concorrenti nella competizione elettorale, devono risultare rispettate da tutte le liste al momento della presentazione delle stesse e delle candidature, non sana neppure la potenziale alterazione sostanziale di quel principio: infatti indicare un numero di candidati maggiore rispetto a quello massimo previsto dalla legge, avrebbe ad esempio potuto influenzare il numero delle sottoscrizioni della lista.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 novembre 2020, n. 12

Presidente f.f. Giorgio Luchetta; Relatore Maurizio Postal; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali – Ammissione delle due liste candidate - Limite del doppio mandato consecutivo – Reclamo al Consiglio Nazionale – Accoglimento del reclamo.

D. Lgs. n. 139/2005, art. 9, commi 5 e 9;

Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato dal Ministero della Giustizia il 14 settembre 2020.

L'art. 9 del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, nel disciplinare le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali, prevede che "i consiglieri dell'Ordine e il Presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due". Analoga disposizione è contenuta nel Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato dal Ministero della Giustizia il 14 settembre 2020, laddove prevede che "non sono eleggibili coloro che hanno già espletato due mandati consecutivi" (art. 5, comma 3) senza disciplinare espressamente il caso dei mandati espletati presso Ordini (Enti) diversi. Il presente procedimento, non potendosi applicare disposizioni espresse, va perciò definito facendo soprattutto riferimento alla ratio che animava il legislatore nel regolare questa fattispecie.

La Corte di Cassazione ha affermato che "non può ... condividersi l'orientamento " secondo il quale la norma che "dispone che "i consiglieri dell'Ordine ed il Presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due, non impedisce a chi abbia già ricoperto una delle predette cariche per due mandati consecutivi di candidarsi immediatamente per l'elezione all'altra, essendo destinato a trovare applicazione esclusivamente in caso di ulteriore candidatura per la medesima carica precedentemente ricoperta..... La ratio dell'ineleggibilità prevista dal D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 9, comma 9, va infatti individuata nell'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione (cfr. in riferimento alla rieleggibilità alla carica di Sindaco, Cass., Sez. 1, 26/03/2015, n. 6128), e da evitare il manifestarsi di fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini (cfr. Cass., Sez. 1, 9/10/2007, n. 21100; 5/06/2007, n. 13181; 20/05/2006, n. 11895), potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi degli iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l'esercizio della professione, nonché sull'osservanza delle regole deontologiche" (così Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 23-11-2017) 21-05-2018, n. 12462; analogamente Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 23-11-2017) 21-05-2018, n. 12461).

Anche se si tratta di Ordini diversi e se, da un punto di vista formale, la carica è stata ricoperta in precedenza presso un Ente diverso, la circostanza che il nuovo Ente risulti da un accorpamento col precedente esclude l'ammissione di una terza candidatura consecutiva. Infatti, trattandosi di Ordini "accorpati", la rendita di posizione cui fa riferimento la Corte di Cassazione, si presta ugualmente ad essere fatta valere con conseguente alterazione della par condicio dei candidati, sia pure con riferimento non all'intero nuovo corpo elettorale ma solo a parte (il corpo elettorale dell'ente accorpato), di esso; parte comunque significativa in quanto capace di influenzare in modo potenzialmente determinante l'esito della tornata elettorale. Inoltre, trattandosi di Enti inerenti in ogni caso al medesimo territorio e ai medesimi iscritti (che sono compresi nel nuovo Ente risultante dall'accorpamento), l'espletamento del mandato presso il nuovo Ente - anziché presso il soppresso Ente accorpato - si presta ugualmente a porre in essere una di quelle situazioni di "sclerotizzazione" delle compagini di Governo dell'Ordine territoriale che secondo il suesposto orientamento della Corte di Cassazione vanno scongiurate.

Tale soluzione adegua l'interpretazione delle disposizioni vigenti ai valori indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 173 del 10-17 luglio 2019. In questa decisione l'Alta Corte spiega come il "divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, immettendo forze fresche nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza; e ciò in linea con il principio del buon andamento dell'Amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, riferito agli ordini (forensi)". Peraltro, i giudici costituzionali, con quella sentenza hanno affermato essere

la regola del divieto del terzo mandato funzionale alle esigenze di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost. ed evidenziato il rilievo anche costituzionale di ciò che sia garantito "che qualunque iscritto possa accedere in condizioni di effettiva parità alle cariche sociali. L'impedimento temporaneo alla ricandidatura appare preordinato ad evitare la formazione e la cristallizzazione di gruppi di potere interni (all'avvocatura), o quantomeno a limitare l'eventualità, mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci della professione (avvocatura) nel caso della suddetta sentenza.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 dicembre 2020, n. 13

Presidente Massimo Miani; Relatore Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino.

Elezioni del Collegio dei Revisori dell'Ordine locale - Esclusione del reclamante - Candidatura presentata da una terza persona priva di delega o incarico formale - Reclamo al Consiglio Nazionale – Accoglimento del reclamo.

Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato il 14 settembre 2020, artt. 8, 13, comma 2, 17;
Codice Civile, art. 1703.

Il Regolamento elettorale prevede, quanto alla presentazione delle liste e delle candidature per la elezione a componente del Consiglio dell'Ordine, che "le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente Regolamento, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine, ovvero trasmesse a mezzo PEC, entro le ore 18.00 del ..." (art. 8) e, quanto alle candidature a componente del Collegio dei Revisori, che "gli iscritti all'Albo in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 13 del presente Regolamento possono candidarsi alla carica di revisore depositando la propria candidatura presso la segreteria dell'Ordine ... le candidature devono essere depositate entro le ore 18..." (art. 17).

Né l'una né l'altra disposizione escludono che il candidato possa delegare altro soggetto a presentare la propria candidatura, purché essa sia rispettosa delle formalità previste del Regolamento (Modello A1, sottoscrizioni, ecc.).

La presentazione delle liste da parte di un soggetto terzo "delegato" o "incaricato" risulta essere l'esecuzione di un rapporto di mandato tra i candidati e l'incaricato alla presentazione delle liste – cfr. art. 1703 c.c. Il mandato è l'accordo delle parti mediante il quale il mandatario (nel caso di specie, l'incaricato) si obbliga a porre in essere atti giuridici - non, nel caso de quo "negozi giuridici" - (vale a dire la materiale presentazione della candidatura), per conto dei mandanti (i candidati). La forma di questo accordo è libera (cfr. Cass. civ. Sez. III, 10-11-2000, n. 14637; Cass. civ. Sez. I, 02-07-1990, n. 6764; T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 15-05-1998, n. 903; Tribunale Messina Sez. I, 17-03-2017, in www.leggiditalia.it) e la "delega" - o "incarico" - può quindi essere anche conferita, in mancanza di disposizioni che stabiliscano il contrario, in forma libera.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 dicembre 2020, n. 14

Presidente Massimo Miani; Relatore Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino.

Elezioni del Collegio dei Revisori dell'Ordine locale - Esclusione del reclamante - Candidatura presentata da una terza persona priva di delega o incarico formale - Reclamo al Consiglio Nazionale – Accoglimento del reclamo.

Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato il 14 settembre 2020, artt. 8, 13, comma 2, 17;
Codice Civile, art. 1703.

Il Regolamento elettorale prevede, quanto alla presentazione delle liste e delle candidature per la elezione a componente del Consiglio dell'Ordine, che “le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente Regolamento, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine, ovvero trasmesse a mezzo PEC, entro le ore 18.00 del ...” (art. 8) e, quanto alle candidature a componente del Collegio dei Revisori, che “gli iscritti all'Albo in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 13 del presente Regolamento possono candidarsi alla carica di revisore depositando la propria candidatura presso la segreteria dell'Ordine ... le candidature devono essere depositate entro le ore 18...” (art. 17).

Né l'una né l'altra disposizione escludono che il candidato possa delegare altro soggetto a presentare la propria candidatura, purché essa sia rispettosa delle formalità previste del Regolamento (Modello A1, sottoscrizioni, ecc.).

La presentazione delle liste da parte di un soggetto terzo “delegato” o “incaricato” risulta essere l'esecuzione di un rapporto di mandato tra i candidati e l'incaricato alla presentazione delle liste – cfr. art. 1703 c.c. Il mandato è l'accordo delle parti mediante il quale il mandatario (nel caso di specie, l'incaricato) si obbliga a porre in essere atti giuridici - non, nel caso de quo “negozi giuridici” - (vale a dire la materiale presentazione della candidatura), per conto dei mandanti (i candidati). La forma di questo accordo è libera (cfr. Cass. civ. Sez. III, 10-11-2000, n. 14637; Cass. civ. Sez. I, 02-07-1990, n. 6764; T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 15-05-1998, n. 903; Tribunale Messina Sez. I, 17-03-2017, in www.leggiditalia.it) e la “delega” - o “incarico” - può quindi essere anche conferita, in mancanza di disposizioni che stabiliscano il contrario, in forma libera.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 dicembre 2020, n. 15

Presidente Massimo Miani; Relatore Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino.

Elezioni del Collegio dei Revisori dell'Ordine locale - Esclusione del reclamante - Candidatura presentata da una terza persona priva di delega o incarico formale - Reclamo al Consiglio Nazionale – Accoglimento del reclamo.

Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, approvato il 14 settembre 2020, artt. 8, 13, comma 2, 17;
Codice Civile, art. 1703.

Il Regolamento elettorale prevede, quanto alla presentazione delle liste e delle candidature per la elezione a componente del Consiglio dell'Ordine, che “le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente Regolamento, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine, ovvero trasmesse a mezzo PEC, entro le ore 18.00 del ...” (art. 8) e, quanto alle candidature a componente del Collegio dei Revisori, che “gli iscritti all'Albo in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 13 del presente Regolamento possono candidarsi alla carica di revisore depositando la propria candidatura presso la segreteria dell'Ordine ... le candidature devono essere depositate entro le ore 18...” (art. 17).

Né l'una né l'altra disposizione escludono che il candidato possa delegare altro soggetto a presentare la propria candidatura, purché essa sia rispettosa delle formalità previste del Regolamento (Modello AI, sottoscrizioni, ecc.).

La presentazione delle liste da parte di un soggetto terzo “delegato” o “incaricato” risulta essere l'esecuzione di un rapporto di mandato tra i candidati e l'incaricato alla presentazione delle liste – cfr. art. 1703 c.c. Il mandato è l'accordo delle parti mediante il quale il mandatario (nel caso di specie, l'incaricato) si obbliga a porre in essere atti giuridici - non, nel caso de quo “negozi giuridici” - (vale a dire la materiale presentazione della candidatura), per conto dei mandanti (i candidati). La forma di questo accordo è libera (cfr. Cass. civ. Sez. III, 10-11-2000, n. 14637; Cass. civ. Sez. I, 02-07-1990, n. 6764; T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 15-05-1998, n. 903; Tribunale Messina Sez. I, 17-03-2017, in www.leggiditalia.it) e la “delega” - o “incarico” - può quindi essere anche conferita, in mancanza di disposizioni che stabiliscano il contrario, in forma libera.